



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E  
CONTROLLO AGROFORESTALE

**Responsabile di settore Lorenzo DROSERÀ**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 15529 - Data adozione: 09/09/2021**

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031 - Servizio Fitosanitario Regionale: Delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurcanthus spiniferus* (Quaintance), nel territorio del comune di Castagneto Carducci (LI) e relative misure fitosanitarie.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/09/2021

Numero interno di proposta: 2021AD017561

## IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 19/2021 'Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge del 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625';

Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n.64;

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2000/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visto il Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 690 del 21 gennaio 2021, che stabilisce la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), nel territorio del comune di Prato e le relative misure fitosanitarie;

Considerato che nel Comune di Castagneto Carducci (LI), in area agricola, il Servizio Fitosanitario Regionale, ha individuato la presenza dell'insetto *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance, Aleurodide originario del sud est asiatico, e che tale ritrovamento è stato notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' in data 13/07/2021;

Considerato che *Aleurocanthus spiniferus* è elencato nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione, e pertanto il fitofago è regolamentato su qualsiasi specie vegetale sia in ambiente urbano ed agricolo;

Considerato che tale organismo nocivo è risultato già presente nel territorio della Regione Toscana, in una zona circoscritta dell'area urbana del comune di Prato

Considerato che, successivamente alla notifica del ritrovamento nel comune di Castagneto Carducci alla Commissione europea ed agli Stati membri, il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad avviare un'attività di indagine sul territorio circostante da cui è emerso che l'infestazione è attualmente limitata ad alcuni giardini privati posti in una zona agricola in località Ferruggini nel comune di Castagneto Carducci (LI)

Considerato che gli accertamenti volti alla determinazione dell'area del focolaio sono stati eseguiti in modo sistematico, con punti di rilievo in aree circolari e concentriche rispetto alla prima individuazione fin quando non è stata più rilevata la presenza di *Aleurocanthus spiniferus*;

Preso atto che il Regolamento (UE) 2016/2031 agli art. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 prevede, in caso di ritrovamento di un organismo nocivo per le piante da quarantena, la definizione di zone delimitate (infestata e cuscinetto), l'informazione sulla presenza dell'organismo nocivo alla popolazione e agli operatori professionali, l'applicazione di adeguate misure per l'eradicazione e/o il contenimento nonché un adeguato monitoraggio delle aree delimitate;

Considerato che sono state avviate le azioni di eradicazione del focolaio in quanto:

- 1) il focolaio attualmente è limitato ad un'area verde privata, per cui sono state emanate le specifiche misure ufficiali che prevedono l'eliminazione di piante o parti di piante infestate oltre che specifici trattamenti insetticidi;
- 2) in questo ambiente l'aleurodide non provoca danni economici diretti alle produzioni, ma solo danni estetici, dovuti a produzione di melata e di conseguente fumaggine, su piante ornamentali del verde privato;
- 3) le piante su cui i sintomi dell'insetto sono maggiormente visibili, almeno in questa prima fase di monitoraggio, sono risultate appartenenti ai generi *Citrus*, *Rosae* e *Vitis*;

Ritenuto necessario definire la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurocanthus spiniferus* in questa area agricola del comune di Castagneto Carducci (LI) (allegato "A") e definire le misure ufficiali da adottare in tali zone per l'eradicazione e il contenimento (allegato "B");

Visti i commi 5 e 23 all'art. 54 del D. Lgs n. 214/2005, che stabiliscono le sanzioni amministrative per coloro che non rispettano le prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

#### DECRETA

- a) di approvare la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurocanthus spiniferus*, nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), così come indicata nella cartografia riportata nell'allegato 'A' al presente atto;
- b) di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore fino a quando, in base agli esiti delle indagini ufficiali, non si renda necessario modificare o revocare tale delimitazione;
- c) di stabilire le misure ufficiali da adottare in tali zone per il contenimento e l'eradicazione dell'organismo nocivo, riportate nell'allegato 'B' al presente atto;
- d) di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda al Reg. UE 2016\2031.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A*                    *Area delimitata*  
*2c4795a8bb8d22511924b320da9d1edca8b65d34aa05715782b6988b93407ce2*
- B*                    *Misure Fitosanitarie*  
*da62986659a56c43e3d3d1b6e57ff80a8f7952855621bc042ece782b030d188b*

# **CERTIFICAZIONE**